



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

proposta: 15951
numero: 106
data: 22/05/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 106 DEL 22/05/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA COMPLETA DEI
MERCATI SETTIMANALI DI MIRANDOLA**

U

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N.0014422/2020 del 22/05/2020



IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento:

- al DPCM 17 maggio 2020 che prevede all'art.1 lettera dd) *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”;*
- all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l'attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale;

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione delle norme citate, per la completa ripresa dell'attività mercatale anche del settore non alimentare, dando attuazione, al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”.*

Tenuto conto che nella giornata del sabato si svolge il tradizionale mercato settimanale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n°75 del 26.03.2001;

Visto il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, approvato con atto consiliare n.162 del 15.11.2016, come modificato con delibera consiliare n.70 del 19/06/2017;

Vista la propria ordinanza n. 12 del 07.12.2012 prot. 29087/8.5 recante ad oggetto *“Provvedimenti in merito alla ricollocazione del mercato settimanale del sabato in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012”*, come successivamente modificata, per tener conto delle opere provvisorie e dei cantieri installati per il recupero degli edifici;

Richiamata la precedente ordinanza n.85 del 17/04/2020 che individuava le misure per la riapertura dei mercati per la sola parte dei posteggi dedicati alla vendita di prodotti alimentari;

Tenuto conto che a Mirandola si svolgono anche:

- 1) il mercato del pesce con un unico posteggio ubicato in piazza Costituente nell'area antistante il Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



- Teatro Nuovo nella giornata di venerdì,
2) il mercato del martedì di San Martino Spino in Piazza Airone;
3) il mercato del mercoledì e venerdì di Tramuschio in via Fila, anche se al momento non è frequentato da alcun operatore;

Ritenuto opportuno, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020, adottare gli opportuni criteri e misure per assicurare il rispetto del citato protocollo nello svolgimento dei mercati settimanali di Mirandola durante il periodo di emergenza per contrastare il diffondersi della diffusione del virus SARS CoV-2;

Tenuto conto che, durante lo svolgimento dei mercati, la Polizia Locale è normalmente presente e quindi può verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Dato atto che in merito a quanto disposto con la presente è stato acquisito il parere delle associazioni di categoria del commercio;

Visto lo Statuto Comunale l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A – la completa riapertura del mercato del sabato, anche per la vendita dei prodotti non alimentari, a partire dal 23 maggio 2020, nel rispetto delle seguenti misure, illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati:

a) Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale:

- a) i posteggi alimentari che necessitano di fornitura elettrica ubicati nell'area est di piazza Costituente, attualmente assegnati con concessione pluriennale, vengono distanziati come già sperimentato in modo da garantire un ampio spazio disponibile per la clientela che attende in fila il proprio turno; il solo posteggio n. 15 è ricollocato a sud del posteggio n. 6;
- b) l'area mercatale è ampliata in piazza Marconi per la ricollocazione di 6 posteggi alimentari che non necessitano di allacciamento alla fornitura elettrica (ad es. posteggi per la vendita di prodotti ortofrutticoli) in modo da garantire un ampio spazio per la clientela che attende in fila il proprio turno; i posteggi sono disposti da est verso ovest mantenendo, per i posteggi assegnati con concessione pluriennale, l'ordine sud - nord della precedente collocazione;
- c) l'area mercatale è ampliata in piazza Matteotti, piazza Marelli e via Battisti per la ricollocazione dei posteggi non alimentari che effettuano la vendita con modalità self service;
- d) i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari senza modalità self -service sono disposti in un'unica fila nelle seguenti aree:
- d1) in via Cavallotti e Via Pico, tenendo anche conto dell'imminente allestimento del cantiere di palazzo Rondelli;
- d2) in piazza Castello e in piazza Costituente nella fila che fronteggia il Teatro Nuovo. A tal fine il posteggio n. 123 destinato alla vendita di fiori è ricollocato dove originariamente si trovavano i posteggi n. 112 e 114;
- d3) nel cosiddetto vialetto di piazza Costituente dove i posteggi sono ricollocati sul lato est; i posteggi non alimentari originariamente addossati al Teatro Nuovo sono ricollocati in questa area, procedendo da sud verso nord in ordine di graduatoria, salvo il posteggio n. 153 che è ricollocato nella fila che fronteggia il teatro di cui al punto precedente;
- e) i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari senza la modalità self service originariamente individuati in piazza Costituente restano in piazza Costituente disposti su due file ma:



- e1) sono tutti riposizionati in modo da mantenere una distanza tra di loro di almeno 1 metro;
- e2) sono tutti addossati alle aiuole, e risagomati e ricollocati per garantire una corsia centrale di almeno 8 metri su tutta la lunghezza della piazza;
- e3) la fila dei posteggi sul lato est della piazza, a partire da Via Volturmo fino al n. 33 escluso, slitta verso nord, mantenendo inalterato l'ordine numerico dei posteggi; il solo posteggio n. 23 è ricollocato sull'altro lato della piazza perché le dimensioni delle attrezzature non ne consentono una collocazione negli spazi disponibili a parità di metratura del posteggio assegnato;
- f) i posteggi destinati alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli restano in via Tabacchi, ma sono maggiormente distanziati tra loro a gruppi di due per garantire il distanziamento sociale dei clienti e delle persone che vi transitano;
- g) sono soppressi temporaneamente tutti i posteggi non assegnati con concessione pluriennale per i quali non risulta possibile una collocazione in linea con le presenti misure; a tale proposito si rimanda al successivo provvedimento adottato dal competente organo gestionale;

b) Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro:

davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, devono essere collocati 4 o 5 metri di transenne collegate tra loro, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente, il quale deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;

i posteggi non alimentari che effettuano la vendita con modalità self service devono essere completamente recintati da transenne lungo un perimetro appositamente individuato al suolo; le transenne devono essere collegate tra loro, collocate sui segni appositamente tracciati, lasciando due varchi opportunamente segnalati, uno d'ingresso e uno d'uscita. In questa "area di vendita" non possono essere presenti più di due clienti per volta; l'esercente deve controllare che i clienti, all'interno dell'area di vendita e quelli che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;

a) Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Realizzazione di corsie mercatali a senso unico

Differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita

Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita delimitate dalle transenne, gli esercenti devono affiggere cartelli "entrata" e "uscita":

- a) sulle transenne collocate davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli;
- b) in corrispondenza dei varchi di entrata e di uscita delle aree di vendita completamente delimitate dei posteggi destinati alla vendita con modalità self – service.

b) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili



L'area mercatale è transennata ai varchi di accesso a cura del Comune ed è presidiata da volontari o altro personale incaricato in modo da poter regolamentare e scaglionare l'accesso in caso di eventuale grande afflusso di pubblico;

c) *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti*

Tutto il personale che effettua operazioni di vendita deve essere dotato di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercato, comprese le operazioni di carico e scarico.

Gli utenti per accedere all'area mercatale devono indossare la mascherina; il Comune, provvede a fornirla a coloro che ne fossero sprovvisti.

d) *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento*

Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Tutti i posteggi devono essere dotati di almeno due dispenser per la disinfezione delle mani, di cui uno per il personale che effettua le operazioni di vendita ed uno per la clientela collocato accanto ai sistemi di pagamento.

I posteggi non alimentari in cui avviene la vendita con modalità self - service devono mettere a disposizione dei clienti almeno due dispenser con prodotti per la disinfezione delle mani, posizionati su tavolini o altra attrezzatura idonea allo scopo collocati uno all'ingresso dell'area ed uno nei pressi dell'uscita; i clienti dovranno disinfettarsi le mani subito dopo essere entrati nell'area di vendita, prima di toccare la merce, e al momento in cui stanno per uscire da ogni singola area.

In caso di vendita di abbigliamento devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. E' comunque obbligatorio disinfettare i guanti dopo aver toccato la merce.

Non è, tuttavia, necessario distribuire ai clienti guanti monouso nel caso in cui le mani dei clienti vengano disinfettate prima e dopo aver toccato la merce.

e) *Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l'affissione di cartelli in posizione ben visibile all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti e per garantire il distanziamento*

A tutti i commercianti su aree pubbliche che partecipano al mercato sono consegnati cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale. I cartelli dovranno essere esposti nell'ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile.

Gli operatori dovranno, comunque, rispettare le altre misure previste dai citati protocolli a carico dei titolari di posteggio:

- 1) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- 2) uso dei guanti che può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- 3) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico e scarico;

Oltre a quanto previsto dai citati Protocolli, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:

- 1) sospendere la vendita di beni usati nei mercati settimanali di Mirandola;
- 2) vietare la modalità self service per l'acquisto di prodotti alimentari, anche agricoli;
- 3) obbligo dei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;
- 4) gli operatori titolari di posteggi collocati ad una distanza inferiore a due metri da un altro



posteggio devono impedire alla clientela di utilizzare gli spazi tra i banchi con bandelle, catenelle o altri sistemi idonei allo scopo; nei pressi delle cabine di prova devono essere installate barriere laterali che separino i posteggi contigui.

B – la completa riapertura, a partire dal 26 maggio, anche della vendita di prodotti non alimentari, nei piccoli mercati frazionali nonché lo svolgimento del mercato del pesce del venerdì, nel rispetto delle seguenti misure:

1) gli esercenti devono recintare completamente l'area antistante ciascun posteggio: a tal fine il titolare del posteggio deve collocare le transenne, messe a disposizione dal Comune, in modo da renderle tra loro solidali e delimitando un'area, da destinare agli utenti durante le operazioni di vendita, della lunghezza del posteggio e di almeno 5 metri di profondità; tale area deve essere dotata di due varchi opportunamente segnalati, uno d'ingresso ed uno d'uscita; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;

2) gli esercenti devono controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e devono garantire il rispetto dei punti 5, 6, 7, 8 e 9 della precedente lettera a);

C – di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, la definizione dei lay out dei mercati ed ogni loro successiva, eventuale modifica nonché l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti che possano garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita;

D – in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall'art. 2 del D.L.33/2020;

E – di stabilire che il presente atto ha valenza i per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto al diffondersi della diffusione del virus SARS CoV-2, nonché per i 15 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione di tale stato di emergenza, salvo eventuale revoca o modifica anticipata.

IL PRESENTE ATTO È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

La Polizia Municipale, col l'ausilio delle altre Forze di Polizia, è incaricata di verificare l'esecuzione del presente atto.

Si trasmette copia della presente ordinanza agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

IL SINDACO

AVV. ALBERTO GRECO

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*